



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :

- 1) Dott. - Presidente
- 2) Dott. - Consigliere
- 3) Dott. - Consigliere rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.1238/2017 R.G.L. promossa in grado di appello

d a

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati, elettivamente domiciliato in Palermo, nella via Laurana, n.59.

- APPELLANTE -

contro

XXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall'avvocato Erasmo Tarantino, elettivamente domiciliato in Palermo, nella Piazza Leoni n.,49, presso lo studio del suo difensore.

-APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE -

Oggetto: ripetizione indebito pensionistico.

All'udienza del 19 dicembre 2019 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.

In Fatto ed in Diritto

Con ricorso depositato il 7.3.2016 XXXXXXXX - già percettore dall'1.1.2008 dell'assegno mensile di assistenza (poi trasformato dal 3.1.2012 in assegno sociale) e dal 1.5.2013 della pensione artigiani, integrata al trattamento minimo - formulava opposizione avverso il provvedimento dell'I.N.P.S., comunicatogli il 31.10.2005, di recupero della somma, pari ad euro 8.751,94, indebitamente corrispostagli, nel periodo compreso fra gennaio 2014 e novembre 2015, a titolo di assegno sociale e non dovutagli per effetto dei nuovi conteggi elaborati a seguito della comunicazione dei redditi dell'anno 2013.

Il Tribunale di Palermo G.L., nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.2770 del 29.9.2017, accoglieva il ricorso - sul presupposto dell'assenza di dolo del percipiente, in quanto nella fattispecie l'errore era "chiaramente imputabile all'istituto previdenziale che, nonostante fosse a



conoscenza che il sig. XXXXXX percepiva un'altra pensione (VOART)" aveva "continuato ad erogare al ricorrente la prestazione n...../INVCIV" - compensando fra le parti le spese di lite.

Avverso tale statuizione ha interposto gravame l'I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con ricorso del 12.12.2017, lamentando che "l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite" e deducendo che il XXXXXX non aveva "provato (né chiesto di provare), di avere avuto nel periodo 1.1.2013 – 31.12.2013 (reddito 2013) diritto alla prestazione erogata".

Si è costituito in giudizio, con memoria dell'8.5.2019, XXXXXXXXX variamente contestando la fondatezza degli avversi assunti e domandando, nelle forme dell'appello incidentale, la riforma della predetta sentenza per avere l'adito magistrato ingiustificatamente compensato le spese di lite.

In assenza di attività istruttoria, la causa, all'odierna udienza, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui sopra, è stata era decisa mediante lettura del dispositivo steso in calce alla presente.

L'appello principale è infondato.

Alla dedotta assunzione in capo al XXXXXXXX dell'onere di provare la sussistenza dei dati fattuali (di reddito e personali) legittimanti il proprio diritto al godimento del beneficio previdenziale in parola, non segue, infatti, l'obbligo per l'odierno appellato di restituire all'Inps la somma rivendicata nell'impugnato provvedimento di ripetizione dell'asserito indebito previdenziale.

Dispone in materia l'art.52 L.88/1989, la cui applicabilità alla fattispecie non è in contestazione, che: "1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. 2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato".

Chiamato a fornire un'interpretazione autentica del suddetto comma, l'art.13, 1. 30 dicembre 1991, n. 412, ha chiarito che: "1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. 2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza".



In assenza, dunque, del dolo del beneficiario è precluso all'Istituto il recupero delle somme indebitamente elargite al pensionato a causa di un errore imputabile all'Ente erogatore ovvero all'inadeguato controllo delle diverse posizioni previdenziali al quale l'Inps è periodicamente obbligato. L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che siano già conosciuti o nella disponibilità dell'Ente previdenziale, non consente, pertanto, mai la ripetibilità delle somme (Cass. n.6437/2007).

Condotta dolosamente preordinata a conseguire immeritati benefici patrimoniali non riscontrabile nella fattispecie di causa, laddove da un lato il XXXXXXXX non ha mai celato all'Istituto appellante i redditi annualmente percepiti, trattandosi (in mancanza di riscontri documentali di segno opposto) di prestazioni entrambe a carico dell'Istituto previdenziale (assegno sociale e pensione artigiani) e dall'altro l'Inps, omettendo di contestare al pensionato alcun comportamento illecito, ascriveva la richiesta di recupero ad una mera operazione di rideterminazione dell'importo del trattamento pensionistico in godimento *“sulla base della Sua [XXXX] comunicazione dei redditi per l'anno 2013”*.

Preme inoltre evidenziare che, con circolare del 30.11.2015 (allegata alla produzione dell'appellato e non contestata da controparte) l'I.N.P.S. ha chiarito che *“... nel caso in cui, ai fini della comunicazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante ai fini della determinazione del diritto e misura della prestazione collegata, non vi siano redditi incidenti ulteriori rispetto alla/e pensione/i erogate dall'Istituto e, più in generale, rispetto alle prestazioni presenti nel Casellario Centrale dei Pensionati e conosciute dall'INPS, il titolare non è tenuto ad effettuare nessuna dichiarazione reddituale all'Istituto”*.

Era, dunque, onere dell'I.N.P.S., nella fattispecie disatteso, specificare e documentare la natura e l'ammontare degli ulteriori redditi assertivamente percepiti dal XXXXXXXX, oltre le prestazioni previdenziali già in godimento (assegno sociale e pensione artigiani), destinati ad originare l'obbligo per l'appellato di restituire la somma ingiunta con la comunicazione, oggi opposta, del 31.10.2015.

Merita, invece, accoglimento l'appello incidentale.

Come è noto a far data dalla sentenza della Corte Costituzionale n.77 del 19.4.2018 le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano, in deroga alla regola della soccombenza, la compensazione delle spese non sono più limitate ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, in conformità ai canoni dettati dall'ultima versione dell'art.92 cpc (come introdotto dall'art.13 del D.L. n.132/2014), ma attengono ad ogni analoga ipotesi di *“gravi ed eccezionali ragioni desumibili dalla peculiarità del caso concreto”*.

Non di meno permane l'onere per il decidente di illustrare, con motivazione esauriente, la sussistenza dei predetti elementi giustificativi di una pronuncia di compensazione.

In proposito, con arresto n.22598/2018 la Suprema Corte ha ritenuto viziata una sentenza che aveva compensato le spese attraverso il mero rinvio alla *“complessità delle questioni affrontate dal tribunale tale da rendere imprevedibile ex ante quale potesse essere l'esito della causa”*.

Parimenti il deficit motivazionale è stato riscontrato nel caso del richiamo a circostanze espresse attraverso l'uso di formule generiche - quali, ad esempio, *“la natura della controversia*



e le alterne vicende dell'iter processuale" (Cass. n.10042/2018; n.9186/2018) ovvero "la peculiarità della materia del contendere" (Cass. n.11217/2006) - trattandosi di affermazioni di mero principio, astrattamente ricollegabili a qualsiasi procedimento, inidonee a consentire il dovuto controllo in tema di individuazione delle questioni la cui complessità avrebbe potuto giustificare la declaratoria di compensazione ex art.92 c.p.c..

Vizio di genericità nel quale evidentemente incorrono anche le due ragioni ("La peculiarità della fattispecie concreta", "motivi di equità") addotte dal Tribunale di Palermo a sostegno della pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite nel giudizio di prime cure, tenuto altresì conto che la vicenda posta all'attenzione dell'adito magistrato si collocava all'interno dell'annosa questione, già affrontata in numerose pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità, del diritto dell'I.N.P.S. a recuperare le somme elargite al beneficiario di una prestazione previdenziale, da quest'ultimo già percepite in buona fede per alcuni anni, a fronte di una rivalutazione da parte dell'Istituto delle prescritte condizioni reddituali.

Per quanto suesposto, nell'assenza di valide argomentazioni volte a giustificare l'adottata pronuncia di compensazione delle spese, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata per il resto, l'I.N.P.S., parte soccombente, deve essere condannato a rifondere a XXXXXXXXXX le spese di lite di primo grado, da liquidarsi e distrarsi, come in dispositivo, unitamente a quelle del presente grado.

Si dà, infine, atto della sussistenza a carico dell'Istituto appellante dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 L. n. 228/2012.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.2770/2017, pronunciata dal Tribunale di Palermo G.L. il 29 settembre 2017, condanna l'I.N.P.S. al pagamento in favore di XXXXXXXX delle spese di lite di primo grado, che liquida in euro 1.700,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'avvocato Erasmo Tarantino, dichiaratosi antistatario.

Conferma nel resto la sentenza oggetto di gravame.

Condanna l'I.N.P.S. al pagamento in favore di XXXXXXXX delle spese di lite del presente grado, che liquida in euro 1.900,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'avvocato Erasmo Tarantino, dichiaratosi antistatario.

Dà atto della sussistenza a carico dell'I.N.P.S. dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, ai sensi dell'art.13, comma 1 *quater* DPR n.115/2002, come modificato dall'art.1, comma 17 L. n.228/2012.

Così deciso in Palermo il 19 dicembre 2019.

Il Consigliere estensore
XXXXXXXXXXXXX

Il Presidente
XXXXXXXXXXXXX

